

A.N.Fa.Mi.V.aps - onlus

Associazione Nazionale delle Famiglie delle persone con Minorazioni Visive
Associazione di Promozione Sociale – onlus

- STATUTO -

ART. 1 - Denominazione, Sede, durata

1. Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (detto anche “Codice del Terzo Settore” o CTS), è costituita una Associazione con la denominazione “A.N.Fa.Mi.V.aps - onlus” (Associazione Nazionale delle Famiglie delle persone con Minorazioni Visive – Associazione di Promozione Sociale – organizzazione non lucrativa di utilità sociale), di seguito denominata “Associazione” con sede legale nel Comune di Udine e con durata illimitata.
2. Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’Associazione utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "onlus", secondo quanto previsto dalla normativa, nelle more dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2 - Scopo, finalità ed attività

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale. Non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto dell’art. 5, comma 1, CTS:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, c.1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e loro successive modificazioni;
 - b) Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolte prevalentemente alle persone con disabilità visive (“Servizio Socio-Educativo”);
 - d) Affiancamento nella formazione universitaria e post-universitaria;
 - e) Sostegno e collaborazione all’accrescimento dell’autonomia personale, anche attraverso l’uso del cane guida e di altri ausili tecnologici per lo studio, l’accrescimento culturale e la deambulazione autonoma e sicura;
 - f) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

- incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
 - h) Formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - i) Servizi strumentali alle imprese sociali o ad enti del Terzo Settore, resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del terzo settore;
 - j) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e di persone svantaggiate, con particolare riguardo alle persone con disabilità visive, anche con pluridisabilità;
 - k) Attività di Centro Diurno di tipo ergoterapeutico e di avviamento al lavoro, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, affinché i soggetti coinvolti possano migliorare le loro condizioni psicofisiche e sociali e raggiungere una capacità lavorativa autonoma. Tali attività potranno anche estendersi a produzioni di manufatti di qualsiasi genere e natura, nonché alla commercializzazione dei medesimi, prodotti in conformità a specifici progetti educativi volti alla promozione umana, al reinserimento e alla riabilitazione sociale, che non sottendono impegno verso commesse quantitativamente rilevanti;
 - l) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, "Da ora in poi per il Dopo di Noi";
 - m) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.
 3. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nei campi della tutela dei diritti umani, sanitario e socio sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo-culturale, della formazione, della beneficenza, del tempo libero, in favore di persone svantaggiate nonché di persone in condizioni di fragilità (prioritariamente con disabilità visive, anche derivanti da malattie rare) e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009 n. 18.
 4. In particolare l'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) Stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici e amministrativi locali, regionali e nazionali, oltre che con centri pubblici e privati operanti nel settore delle disabilità;
 - b) Promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;
 - c) Promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione delle disabilità visive, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale, e operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare condizioni di pari opportunità;
 - d) Promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, attivandosi nell'elaborazione di una politica scolastica di integrazione e di assistenza per tutte le persone con disabilità visive indipendentemente dalla gravità, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la protezione individuale;
 - e) Promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori sanitari e socio-sanitari, dei docenti e del personale comunque impiegato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;
 - f) Forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;
 - g) Promuove, costituisce, gestisce e amministra strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, formativi, socio-educativi, sportivi, ludico-motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali e ogni altra attività connessa e pertinente, eventualmente in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni e alle aspettative delle persone con disabilità visive e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;
 - h) Promuove, costituisce e amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattino temi afferenti le disabilità.
5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il Pubblico.
6. In ogni caso, nel perseguimento dello scopo sociale, l'Associazione tiene conto del divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
7. Ai sensi degli artt. 17 e segg. CTS, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati

- e non prevede il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (a oggi sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale).
 3. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze. (In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.)
 4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
 - L'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica (se esistente);
 - La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
 5. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
 6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
 7. L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
 8. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
 9. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:
 - Eleggere gli Organi associativi ed essere eletti negli stessi;
 - Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - Frequentare i locali dell'Associazione;
 - Partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - Concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
 - Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'Associazione e regolarmente documentate;
 - Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza

- fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi contenuti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea, espressa con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'Organo di Amministrazione può dichiarare decaduto l'associato che non rinnovi la sua associazione per il terzo anno consecutivo.
4. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
5. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
6. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea
 - b) l'Organo di Amministrazione
 - c) il Presidente
 - d) l'Organo di Controllo

ART. 7 – Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
4. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.
5. Si applicano i co. 4 e 5 art. 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.
6. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il

luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante nel libro degli associati, anche tramite posta elettronica.

7. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
8. Il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea quando almeno un terzo degli associati o due quinti dell'Organo di Amministrazione ne facciano richiesta.
9. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli Organi associativi (di Amministrazione e di Controllo);
 - approva il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di "missione" e dell'attività svolta, redatta dall'Organo di Amministrazione, acquisito il parere dell'Organo di Controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi, ai sensi dell'art. 28 CTS e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (art. 21 c. 2 del C.C.: *"Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti."*);
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione (ex art. 21 c. 3 C.C. *"Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati."*);
 - approva il bilancio preventivo e il programma di attività predisposto dall'Organo di Amministrazione, acquisito il parere dell'Organo di Controllo;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
10. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o in delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
11. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 4 CTS, è consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, comprendendo in tale presenza anche la facoltà di voto previa verifica dell'identità dell'Associato che partecipa e vota. È inoltre prevista l'espressione del voto per corrispondenza, in doppia busta di cui l'interna assolutamente anonima in caso di voto a scrutinio segreto. Il voto per posta elettronica, invece, è raccolto direttamente da un membro del Collegio Elettorale, che è tenuto all'assoluta segretezza riguardo ai voti espressi e raccolti, come nel caso abbia potuto riconoscere dalla grafia i voti espressi da altri aventi diritto.

ART. 8 - Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi ragioni, essere

revocato con motivazione.

2. L'Organo di Amministrazione ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla Legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - proporre i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea;
 - deliberare in materia di personale;
 - istituire commissioni di lavoro per il perseguimento dei fini sociali.
4. L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di anni tre e sono rieleggibili senza limitazione di mandati.
5. L'Organo di Amministrazione elegge, nel suo seno, il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente che ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento; inoltre un Segretario e un Tesoriere, che possono anche essere nominati tra persone non facenti parte dell'Organo medesimo ed eventualmente essere riuniti nella stessa persona.
6. La maggioranza degli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità o decadenza.
7. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
8. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questi rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vengono indette elezioni suppletive.

12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 4 CTS, è consentito l'intervento alle riunioni dell'Organo di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, comprendendo in tale presenza anche la facoltà di voto previa verifica dell'identità del Membro che partecipa e vota.

ART. 9 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferisce all'Assemblea sull'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo viene eletto dall'Assemblea contestualmente all'elezione dell'Organo di Amministrazione, e si compone di tre membri di cui almeno uno sia Revisore Legale iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.
2. I membri eleggono al loro interno il Presidente.
3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questi rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, si indicano elezioni suppletive.
4. L'incarico di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione e, salvo quanto previsto al successivo art. 11, può essere ricoperto anche da persone non associate.
5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.
6. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.
7. L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione esprimendo voto consultivo nelle materie di propria pertinenza, con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.
8. L'Organo di Controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposi-

zioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo accerta la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio.

9. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate azioni.
10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 4 CTS, in casi eccezionali è consentito l'intervento alle riunioni collegiali dell'Organo di Controllo mediante mezzi di telecomunicazione, comprendendo in tale presenza anche la facoltà di voto previa verifica dell'identità del Membro che partecipa e vota.

ART. 11 - Revisore legale dei conti

1. Ai sensi degli Artt. 30 e 31 CTS, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, l'Organo di Controllo di cui all'art. 10 del presente Statuto sarà totalmente costituito da membri iscritti all'albo dei Revisori dei Conti, ovvero la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

ART. 12 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, lasciti testamentari e donazioni, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 CTS.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 13 CTS.

2. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il RUNTS.

ART. 16 – Libri

1. L'Associazione tiene i seguenti libri:
 - a) Libro degli Associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - b) Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) Libro dei verbali dell'Organo di Controllo.
2. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi tramite presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17 – Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 CTS.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito nell'Associazione.
7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 18 – Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 CTS sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. In alternativa il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore nei termini previsti dall'art. 9 CTS, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio Regionale del RUNTS.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 – Rinvio

1. Fino all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente Statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge, in particolare D. Lgs. 460/97.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed eventuali integrazioni e modifiche (Codice del Terzo Settore - CTS) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.